

13. RAPPORTO COMMISSIONALE SULL'INIZIATIVA PARLAMENTARE 4 NOVEMBRE 2002 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA SILVANO BERGONZOLI PER LA MODIFICA DELLA LEGGE CANTONALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Rapporto dell'11 giugno 2003

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: reiezione dell'iniziativa.

È aperta la discussione.

BERGONZOLI S. - L'iniziativa aveva tratto spunto dalle difficoltà riscontrate dal signor Pietro Vanetti nell'ottenere l'indirizzo dei soci dell'Ente ticinese per il turismo (ETT) al fine di convocare un'assemblea straordinaria. Tuttavia, l'atto parlamentare in questione non era certo finalizzato unicamente – come sembra risultare invece dal rapporto della Commissione – ad ottenere un elenco di soci allo scopo di esercitare diritti sociali e statutari. L'iniziativa aveva in realtà una portata più ampia e mirava soprattutto ad introdurre nella legge cantonale una norma di portata generale che consentisse a persone private di chiedere – e, a giudizio dell'organo che li detiene, di ottenere – dati assolutamente neutri, quali il nome, il cognome e l'indirizzo, anche quando le condizioni previste dalla legge non fossero state adempiute. Si pensi ad esempio ad uno studente o ad un ricercatore, a cui simili dati servono per un lavoro scientifico.

Avevo proposto di introdurre nella Legge cantonale sulla protezione dei dati personali [RL 1.6.1.1] una norma analoga a quella contenuta all'art. 19 cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dei dati [RS 235.1], non certo perché una simile norma consentirebbe in ogni caso di ottenere i dati richiesti, bensì per semplificare le cose e alleggerire – nella misura del possibile – le procedure. Nella mia iniziativa ho citato il lungo e complesso iter che Vanetti ha dovuto seguire (e che qualsiasi privato dovrebbe seguire in altri casi) per ottenere dati assolutamente neutri...

Il Presidente interrompe l'intervento e invita i presenti a sgomberare l'aula parlamentare a causa della presenza sospetta di una borsa.

Tempestivamente accertato che la borsa in questione appartiene ad un deputato, il Presidente fa riprendere i lavori parlamentari.

Il deputato Alex Pedrazzini, proprietario della borsa in questione, prende la parola rivolgendo le proprie scuse per la vicenda dell'oggetto non identificato che ha fatto temere per un attentato. Chiede scusa in modo particolare ai responsabili della sicurezza, poiché spesso si scherza su questo genere di cose: essi non hanno fatto altro che compiere il loro dovere, come è loro richiesto.

Il Presidente dà nuovamente la parola al deputato S. Bergonzoli.

(Il deputato prosegue il suo intervento).

A mo' di battuta, si potrebbe pensare che Alex Pedrazzini ha tentato di boicottare il mio intervento, ricordandosi della mia presa di posizione a proposito del colore blu della bandiera cantonale quando si discuteva della nuova Costituzione cantonale.

Riprendo quindi dalla frase in cui ero stato interrotto. Nella mia iniziativa ho citato il lungo e complesso iter che Vanetti ha dovuto seguire (e che qualsiasi persona privata dovrebbe seguire in altri casi) per ottenere dati assolutamente neutri; infatti, l'art. 11 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali prevede che:

«¹Rispettate le prescrizioni in materia di segreto d'ufficio, dati personali possono essere comunicati a persone private quando:

- a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure*
- b) la trasmissione, nel singolo caso, è fatta nell'interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso.»*

In particolare, la necessità di dover stipulare in ogni caso una convenzione è risultata manifestamente eccessiva, come peraltro riconosciuto dallo stesso Responsabile per la protezione dei dati, dr. iur. Michele Albertini, nella relazione (allegata al rapporto commissionale), che cito: *«In realtà l'obbligo imperativo di convenzione, che non prevede eccezioni, può apparire, a dipendenza delle tipologie di casi, eccessivamente rigoroso»*. Per questo motivo ribadisco la mia proposta di inserire nella legge cantonale una norma analoga a quella della legge federale, che non sarà certamente la panacea di tutto, ma contribuirà a semplificare le cose e, soprattutto, a rispondere ad una necessità o, quanto meno, a soddisfare un auspicio già emerso negli anni passati. In più di un'occasione, infatti, l'opportunità di disporre di una simile norma nel nostro diritto si era già fatta sentire, partendo anche dal presupposto, banale, che se il legislatore federale ha introdotto una norma di questo tipo avrà avuto le sue buone ragioni.

La Commissione ha sentito sia il consulente giuridico del Consiglio di Stato, avv. Guido Corti, sia il consulente giuridico del Gran Consiglio e Responsabile per la protezione dei dati, dr. iur. Michele Albertini, i quali si sono espressi entrambi sostanzialmente a favore di un simile completamento della legge cantonale: essi hanno sottolineato, in particolare, sia l'anomalia dovuta alla mancanza di una norma che preveda l'accesso facilitato a dati personali considerati neutri (pur salvaguardando le competenze dell'organo responsabile), sia l'agevolazione che la modifica proposta comporterebbe per la trasmissione di dati in casi singoli e non problematici, sempre a giudizio dell'organo responsabile.

In queste circostanze, riprendendo il suggerimento di Albertini, chiedo quindi che l'art. 11 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali venga completato con un nuovo cpv. 1bis del seguente tenore:

Art. 11 ^{1bis} **L'organo responsabile ha il diritto di comunicare, in casi singoli e dietro richiesta motivata, cognome, nome e indirizzo di una persona, anche se le condizioni di cui al cpv. 1 non sono adempiute.**

DUCRY J. - Io ritengo che in quest'aula si debba riflettere nuovamente su quanto la Commissione ha scritto nel rapporto dell'11 giugno 2003; noi siamo emanazione del voto popolare, e dovremmo fare in modo che anche negli ambiti societari (siano essi pubblici o privati) sia garantita la maggiore democrazia possibile per tutti, comprese le minoranze. Questo deve avvenire naturalmente nel contesto degli statuti o del Codice civile svizzero (norme sull'associazione). Qualora ci siano, come nel caso dell'ETT, da cui Bergonzoli ha tratto spunto, delle chiusure, magari in presenza di situazioni delicate, non avrebbe più

senso che gli statuti prevedano la possibilità di convocare un'assemblea straordinaria, da parte di un quinto di soci, allo scopo di dibattere su temi difficili.

A mio modo di vedere si è trattato di un parere eccessivamente affrettato; come testé ricordato dall'iniziativa, la legge federale sancisce i principi propugnati nell'atto parlamentare: sarebbe più che opportuno che anche la nostra legge cantonale lo facesse. Poi, sia gli statuti, sia norme nell'ambito di altre leggi, potranno precisare il principio. L'art. 4 cpv. 7 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali recita che *«sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l'indirizzo»*: già questo fatto avrebbe dovuto indurre a riflettere maggiormente chi ha sottoscritto il rapporto commissionale.

Non bisogna tenere in considerazione sempre e solo le possibilità di abuso quando dobbiamo discutere una norma di legge; chiaramente a volte gli abusi avvengono, però la legge deve riguardare la situazione normale, mentre gli abusi potranno essere oggetto di decisioni ricorribili da chi vuole raccogliere le firme: si tratta del "sacro principio" della proporzionalità, come scrive il consulente giuridico del Gran Consiglio Albertini, il quale lascia la porta aperta a questa possibilità, mentre i colleghi della Commissione della legislazione l'hanno completamente preclusa.

Io propongo quindi, proprio per rispettare quel che rappresentiamo e per dare anche alle minoranze la possibilità, nell'ambito societario, di esprimere ed esercitare concretamente i loro diritti (senza cioè che la norma lasci intravedere la possibilità di farlo, mentre poi all'atto concreto ciò non sia permesso), che l'iniziativa venga ritornata alla Commissione della legislazione per essere approfondita. Chiedo che venga poi proposta, sulla falsariga del citato articolo della Legge federale sulla protezione dei dati, una norma cantonale di principio, che includa eventualmente anche la possibilità di ricorrere contro decisioni di un comitato di società di diritto pubblico o privato che rifiuti la consegna di nominativi per la raccolta delle firme.

PANTANI R. - Ringrazio il collega Ducry per la sua esplicita argomentazione, che molto probabilmente ha chiarito alcune cose: non sono un legale e le problematiche sollevate dall'iniziativa hanno messo la Commissione della legislazione di fronte a fatti e considerazioni completamente nuovi. Accetto quindi la proposta avanzata da Ducry di ridiscutere l'iniziativa in seno alla Commissione, alla luce delle nuove prospettive enunciate. Per questo motivo ritiro la mia firma dal rapporto commissionale.

BIGNASCA A. - A nome del gruppo della lega dei ticinesi chiedo il rinvio dell'oggetto alla Commissione della legislazione.

Ai sensi dell'art. 75 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è aperta la discussione sulla proposta di rinvio (proposta d'ordine). Di conseguenza è sospesa la discussione sull'iniziativa.

RIGHINETTI T. - Sono convinto, se non della bontà della nuova soluzione, della necessità di approfondire la questione, cosa che purtroppo non è stata fatta a sufficienza. Anche il gruppo PLR di cui faccio parte ha avuto, nel discuterne, alcuni dubbi al proposito e quindi anche io mi associo alla proposta di rinvio.

DELL'AMBROGIO M., RELATORE - Può capitare che il relatore sia preso alla sprovvista da proposte di cui non si era avuto indizio in precedenza, né in Commissione, né altrove. Il rapporto commissionale è stato firmato praticamente all'unanimità dai membri della Commissione della legislazione.

Desidero contrastare brevemente alcuni argomenti sollevati, i quali sembrerebbero nuovi, mentre in realtà non lo sono, essendo stati sviluppati nel rapporto.

In primo luogo non è vero che dati come il nome, il cognome e l'indirizzo, per il fatto di essere assolutamente neutri, possano essere liberamente distribuiti: ad esempio l'appartenenza o meno in qualità di socio ad una società può – non per forza deve – rivelare determinati aspetti soggetti a protezione. Nel rapporto ho portato a questo riguardo l'esempio delle confessioni religiose: sarebbe troppo facile conoscere l'elenco degli aderenti semplicemente diventando socio e poi chiedendone la lista. Inoltre, vi sono altri aspetti che possono giustificare la protezione di questi dati: il fatto che un socio abbia o meno pagato la tassa sociale annuale potrebbe essere accertato se si adottasse una soluzione del tipo di quella oggi proposta.

Non è vero che rifiutare l'elenco può costituire una limitazione dei diritti delle minoranze; ci sono infatti modi assolutamente usuali, ad esempio tramite le amministrazioni comunali, attraverso i quali ottenere i dati richiesti: quante volte, ad esempio, succede che un'associazione desideri inviare una comunicazione a tutti i bambini nati in un certo periodo per propagandare una campagna di nuove adesioni? Le amministrazioni comunali in quei casi non consegnano, di regola, l'elenco con nomi, cognomi e indirizzi, bensì si mettono a disposizione – contro il semplice pagamento del francobollo – per l'invio, da parte del Municipio, della circolare (o di quel che si tratta) che l'associazione vuole spedire. Così fu offerto di fare al signor Vanetti da parte dell'ETT: lo si invitò a consegnare la lettera che desiderava inviare e la si sarebbe spedita a tutti i soci; fu invece rifiutata la consegna dell'elenco dei soci.

Questo anche perché, al di là degli aspetti relativi alla sfera personale, gli elenchi di indirizzi rivestono pure un valore commerciale: quante ditte sarebbero interessate a poter effettuare, ad esempio, una propaganda mirata di prodotti "bio" presso i soci di un'associazione che si occupa della promozione della salute tramite l'alimentazione? Sarebbe una via molto facile e difficilmente controllabile per poter sfruttare i valori commerciali insiti in questi elenchi, che potrebbero poi anche essere venduti, senza la possibilità in seguito di risalire con certezza alla loro fonte. Non vanno quindi tenuti presenti solo gli aspetti legati agli abusi nell'utilizzo dei dati personali, ma anche la questione del loro valore commerciale.

Il caso dell'ETT dimostra proprio la bontà della proposta avanzata dalla Commissione: ho infatti saputo recentemente (per questo motivo non l'ho citato nel rapporto) che l'ETT, non so se tramite una risoluzione assembleare o una modifica statutaria, ha previsto che l'elenco degli indirizzi potrà essere consegnato ai soci. Ciò significa che spetta all'ente o all'associazione stessa decidere che grado di pubblicità dare al nome, cognome e indirizzo dei propri membri, affinché questi ultimi siano a conoscenza del fatto che, ad esempio, la loro appartenenza è un fatto pubblico, accessibile a tutti. Non vedo però il motivo per cui per legge, attraverso una norma generale e senza pensare a tutti i casi particolari, che possono richiedere una protezione dei dati personali, bisognerebbe adottare una soluzione del genere prospettata oggi.

L'ipotetica proposta avanzata dal consulente giuridico del Gran Consiglio nel suo rapporto, in sostanza, non dice niente: essa prevederebbe la possibilità di consegnare la lista dei soci, ma questo è già possibile oggi; diversa è invece la questione riguardo al dovere di consegna: si tratterebbe di un passo ulteriore. Tra l'altro, la proposta contenuta nel rapporto del consulente giuridico non va nella direzione indicata dall'iniziativa, che puntava

piuttosto sull'obbligo di consegnare tali elenchi. Bisognerebbe perciò essere bene in chiaro su cosa si intende votare e qual è la soluzione che si vuole adottare.

Il Gran Consiglio è senz'altro libero di decidere di rinviare l'oggetto alla Commissione della legislazione, non mi offenderò per questo, però a me sembra che gli aspetti oggi sollevati siano stati debitamente approfonditi, che il rapporto ne faccia fede e che ben difficilmente la Commissione potrebbe disporre di elementi nuovi per avanzare una proposta diversa.

DUCRY J. - Quando qualcuno aderisce ad una comunità religiosa lo fa con piena convinzione, e non penso che debba nascondere niente a nessuno. Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per chi aderisce, ad esempio, ad una società bocciofila o ad un'associazione culturale. Mi chiedo dunque perché, mentre a livello federale esiste la possibilità – e non il diritto! – di formulare una domanda di informazione (che può anche essere respinta), il Cantone Ticino non possa anch'esso disporre di una legge analoga, che, se adottata, dovrebbe comunque prevedere una via ricorsuale. Chi teme che cosa in questo ambito? Nessuno deve temere che il proprio nome e cognome venga richiesto da un socio, magari nuovo; quest'ultimo deve comunque essere accettato dal comitato, in base agli statuti societari. È un fatto risaputo anche dagli studenti di diritto dopo tre giorni di università.

Perché non dare la possibilità, a chi può avere idee diverse dalla maggioranza, all'interno di un'associazione pubblica o privata, di intervenire nell'ambito di un'assemblea generale straordinaria? Concediamola, questa facoltà, a chi la richiede! Sarà poi il comitato interessato a decidere; in caso di decisione negativa bisognerà prevedere (ed è per questo che chiedo il rinvio alla Commissione) il diritto per il richiedente di ricorrere.

Non bisogna lasciarsi abbagliare da esempi concreti, i quali possono proprio servire a dimostrare quanto delicato possa essere il rapporto tra soci all'interno di una società: si corre altrimenti il rischio di soffocare idee diverse, e questo il legislatore, quale noi siamo, non può permetterselo.

DELL'AMBROGIO M., RELATORE - A me sembra che proprio chi si fa socio abbia il diritto di sapere se il suo nome, cognome e indirizzo diventano o meno di pubblico dominio: se lo statuto lo prevede, chi vuole diventare socio ne è preventivamente informato.

Mi sembra giusto che, secondo il principio di sussidiarietà, non sia lo Stato ad intervenire attraverso una legge che vincoli ogni e qualsiasi tipo di organizzazione ad un determinato obbligo, bensì che ogni organizzazione risolva questo problema al suo interno secondo un principio di maggioranza.

BERGONZOLI S. - Desidero chiedere il motivo per cui il relatore si ostina così tanto ad andare contro ad una norma esistente a livello federale: se è stata introdotta, significa che ce n'era motivo.

BERTOLI M. - Mi pare che il dibattito stia prendendo una piega strana: da una parte c'è chi non vuole allargare la possibilità di ottenere questi elenchi, dall'altra invece chi desidera che questa possibilità esista. Io sono molto dubbioso circa la possibilità di regolamentare la questione attraverso una legge cantonale, poiché non va dimenticato che tutte le società – l'associazione compresa – sono rette dal diritto federale e noi non possiamo fissare, tramite una norma cantonale, delle eccezioni a quanto il Codice delle obbligazioni

stabilisce. L'unica cosa che possiamo fare è dire esplicitamente una cosa già ovvia, cioè che nell'ambito delle varie strutture societarie, in base agli statuti che esse si attribuiscono, si può fare in modo che quanto richiesto dall'iniziativa venga soddisfatto. Si tratta tuttavia di un'ovvietà; la scelta è infatti tra il dire una cosa ovvia e non dire niente, ma senza nessuna conseguenza: non mi pare trattarsi di una grande possibilità di scelta. Per questo motivo sono piuttosto contrario al rinvio dell'oggetto alla Commissione: si affronterebbe, in fondo, un discorso molto teorico, ma che di pratico non porterebbe nulla, né al caso Vanetti (all'origine di questa iniziativa), né a casi che dovessero sorgere in futuro.

ALLIDI-CAVALLERI C. - In Commissione tutti gli aspetti della questione – anche quelli sollevati oggi dal collega Ducry – sono stati approfonditi. Io dubito che riproporre in Commissione questo tema porti a soluzioni diverse da quelle contenute nel rapporto. È stato deciso in favore di una supremazia della protezione dei dati. Mi oppongo quindi al rinvio dell'oggetto alla Commissione della legislazione.

La discussione sulla proposta di rinvio è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, la proposta di rinvio è respinta con 33 voti favorevoli, 36 contrari e 3 astenuti.

La discussione sull'iniziativa è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte con 41 voti favorevoli, 23 contrari e 13 astenuti. L'iniziativa è pertanto respinta.